

TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE LAVORO

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del *omissis*;

considerato che

nel processo civile, in assenza di una norma di chiusura statuente l'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite analoga a quella prevista per il processo penale dall'art. 191 c.p.c., è precluso l'accesso alle sole prove la cui acquisizione concretizzi una diretta lesione di interessi costituzionalmente tutelati e di libertà fondamentali riferibili alla parte contro cui la prova viene utilizzata (Cass. civ. n. 8459/2020);

è stata ritenuta legittima la condotta del lavoratore che registra di nascosto le conversazioni con i colleghi per preconstituirsì un mezzo di prova contro il datore di lavoro in una causa futura o imminente in quanto le registrazioni siano effettuate con il genuino intento di tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda e di procurarsi una fonte di prova da utilizzare nel processo, la quale potrà essere validamente prodotta nel processo lavoristico, alla luce del principio secondo cui *"l'utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell'imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall'altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio; ne consegue che è legittima, ed inidonea ad integrare un illecito disciplinare, la condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda e per preconstituirsì un mezzo di prova, rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto"* (Cass. civ. n. 12534/2019; Cass. civ. n. 11322/2018; Cass. civ. n. 27424/2014);

la disciplina conformativa del diritto alla riservatezza ne definisce i limiti attribuendo prevalenza, rispetto al diritto dell'interessato ad opporsi al trattamento dei propri dati personali, c.d. "ius arcendi", al trattamento dei dati stessi qualora effettuato per ragioni di giustizia, per tali intendendosi i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie (Cass. civ. n. 8459 del 2020), come sancito non solo dal previgente testo dell'art. 47 del D.Lgs. n. 196 del 2003, ma anche dall'attuale art. 2- *undecies* del medesimo decreto, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il quale stabilisce che i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (concretanti il c.d. "ius arcendi") *"non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto...e) all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria"*;

i richiamati principi possono trovare applicazione anche al caso di specie, posto che i file audio offerti in comunicazione da parte ricorrente sono strettamente pertinenti e necessari alla prova delle condotte vessatorie asseritamente subite dal lavoratore in azienda e ritenute lesive dei propri diritti patrimoniali (doc. n. 15, 16, 21, 44, 45) e della personalità (doc. n. 8, 15, 16, 32 bis, 48) per i quali invoca tutela con le domande formulate nelle conclusioni del ricorso;

non osta all'applicazione dei predetti principi la circostanza dedotta da parte convenuta secondo cui il ricorrente *"non ha mai impugnato le buste paga, mai impugnato contestazioni disciplinari, mai recriminato formalmente alcunché prima delle rassegnate dimissioni"*, non potendo escludersi la correlazione di detta circostanza con una condizione di soggezione psicologica del lavoratore, e dunque non assumendo la medesima circostanza univoca valenza indiziaria della insussistenza del nesso teleologico tra acquisizione dei dati e finalità difensive del lavoratore, anche in vista di una controversia solo futura ed eventuale;

in merito alle dedotte condotte vessatorie sono stati articolati da parte ricorrente capitoli di prova testimoniali ammissibili e rilevanti;

in merito all'inizio dell'attività lavorativa del ricorrente presso la società convenuta e alla fruizione dei periodi di CIGO COVID sono stati articolati da parte convenuta capitoli di prova ammissibili e rilevanti;

P.Q.M.

AMMETTE i documenti offerti in comunicazione dalle parti, compresi i file audio prodotti da parte ricorrente;

omissis.....

Si comunichi

Cassino, 18/07/2022

Il Giudice

Raffaele Iannucci